

## RISCOSSIONE

### ***La rottamazione delle cartelle***

di Luigi Ferrajoli

L'[\*\*articolo 6 del D.Lgs. 193/2016\*\*](#) ha introdotto la possibilità sino a tutto il 2016 per i contribuenti che abbiano **carichi di ruolo impagati** di fruire di un **regime di definizione agevolata**.

Questo consiste nella possibilità di definire le pendenze con il versamento delle **somme iscritte a ruolo** a titolo di **capitale, di interessi legali e remunerazione del servizio di riscossione** (c.d. compensi della riscossione) ottenendo lo **sgravio integrale di sanzioni, interessi di mora e somme aggiuntive dovute sui crediti previdenziali**.

Dall'agevolazione **sono esclusi i carichi** affidati agli Agenti della riscossione che contengano:

1. **le risorse proprie tradizionali** previste dall'[\*\*articolo 2, paragrafo 1, lettera a\), delle decisioni 2007/436/CE\*\*](#), Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, e [\*\*2014/335/UE\*\*](#), Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, e **l'imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione**;
2. le somme dovute a titolo di **recupero di aiuti di Stato** ai sensi [\*\*dell'articolo 16 del regolamento \(UE\) 2015/1589\*\*](#) del Consiglio, del 13 luglio 2015;
3. i crediti derivanti da **pronunce di condanna della Corte dei conti**;
4. **le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie** dovute a seguito di provvedimenti e **sentenze penali di condanna**;
5. **le altre sanzioni diverse** da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti dagli enti previdenziali.

La previsione prevedeva nella formulazione originaria del decreto fiscale anche l'esonero dalla definizione agevolata delle **sanzioni amministrative per violazioni al Codice della strada**, tuttavia, in fase di conversione, la **L. 225/2016** ha soppresso la **lettera e) del comma decimo** estendendo anche a tali ruoli la possibilità di definizione.

Per le multe, tuttavia, l'agevolazione prevede **lo sgravio dei soli interessi** compresi quelli eventualmente **maturati in sede di esecuzione forzata**.

La richiesta di definizione deve essere inoltrata ad Equitalia **utilizzando l'apposito modello** messo a disposizione e reso disponibile sul sito dell'Agente della riscossione che dovrà essere presentato **entro il 31 marzo 2017** indicando, altresì, il numero di rate nel quale si intende effettuare il pagamento e l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi cui si riferisce la dichiarazione assumendo l'impegno, in ipotesi di definizione, a **rinunciare a detti**

giudizi.

A seguito della presentazione della dichiarazione, Equitalia **entro il successivo 31 maggio 2017 comunica ai debitori l'ammontare complessivo** delle somme dovute ai fini della definizione, nonché **quello delle singole rate**, e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse.

I pagamenti rateali devono avvenire a scadenze fisse nei mesi di **luglio, settembre e novembre** per quanto concerne l'annualità **2017** e di **aprile e settembre per il 2018**. Il piano di rateazione, infatti, dovrà essere **definito entro il 2018** e non potrà superare il numero massimo di tre rate da versare nel 2017 e di ulteriori due rate da versare nel 2018, fermo restando che il pagamento del **70 per cento del dovuto** dovrà essere corrisposto **nel primo anno** ed il **restante 30 per cento entro il secondo anno**.

Secondo l'ottavo comma della disposizione la facoltà di definizione può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di **provvedimenti di dilazione** emessi dall'Agente della riscossione, le somme dovute relativamente ai carichi indicati e purché, rispetto ai piani rateali in essere, **risultino adempiuti tutti i versamenti con scadenza dal 1° ottobre al 31 dicembre 2016**.

A seguito del pagamento delle somme di cui al comma 1, **l'Agente della riscossione è automaticamente discaricato dell'importo residuo**. Al contrario, in caso di **mancato** ovvero di **insufficiente o tardivo versamento** dell'unica rata ovvero di una rata di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento, **la definizione non produce effetti** e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi oggetto della dichiarazione. In tal caso, **i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto** dell'importo complessivamente dovuto a seguito dell'affidamento del carico e non determinano l'estinzione del debito residuo, per il recupero del quale l'Agente della riscossione proseguirà l'attività di riscossione con l'ulteriore limite per il debitore **di non poter più ricorrere alla rateizzazione del pagamento**.

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:

Seminario di specializzazione

**LA ROTTAMAZIONE E LA GESTIONE  
DELLE CARTELLE DI PAGAMENTO**

Bologna      Napoli      Milano      Roma      Verona